

Comune di **Cugnasco-Gerra**

Via Locarno 7
6516 Cugnasco
Telefono
091 850 50 30
www.cugnasco-gerra.ch
comune@cugnasco-gerra.ch




Municipio

Cugnasco, 25 agosto 2022

Risoluzione no. 1416 del 22.08.2022

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 18

**Modifiche al Regolamento organico dei dipendenti del
Comune di Cugnasco-Gerra (ROD)**



Commissioni incaricate:
Commissione delle petizioni

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,

con il presente Messaggio municipale, il Municipio sottopone alla vostra attenzione, per esame e approvazione, un pacchetto di proposte di modifica del Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Cugnasco-Gerra (ROD).

A) Introduzione di nuove funzioni nell'organico del Comune: operatore della pausa meridiana della scuola dell'infanzia e sorvegliante dell'acquedotto comunale

Operatore della pausa meridiana della scuola dell'infanzia

Il 22 settembre 2020 il Gran Consiglio Ticinese, accogliendo la proposta formulata nell'iniziativa parlamentare elaborata denominata "Permettere alle docenti e ai docenti della scuola dell'infanzia una pausa meridiana", disponeva la modifica dell'articolo 37 cpv. 3 della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare (LSISE). Nella nuova versione in vigore, il citato articolo stabilisce che *nelle scuole dell'infanzia la refezione è parte integrante dell'attività educativa e il docente titolare ne è responsabile. Gli istituti scolastici comunali definiscono le soluzioni organizzative per consentire nella misura del possibile ai docenti di usufruire di una pausa meridiana di 30 minuti per il lavoro che dura tra le 7 e le 9 ore giornaliere.*

La misura varata dal Parlamento cantonale è stata in seguito ripresa e specificata dal Consiglio di Stato nel Regolamento delle scuole comunali (RSCo) dove, con l'aggiunta del nuovo cpv. 4 dell'articolo 39, si è stabilito che:

I docenti di scuola dell'infanzia con refezione, che lavorano per un giorno intero e che sono anche responsabili del momento educativo del pasto, devono poter usufruire di una pausa meridiana di 30 minuti. Per la loro momentanea sostituzione, le direzioni d'istituto possono scegliere fra le seguenti possibilità:

- a) ricorso a un docente d'appoggio;*
- b) ricorso a un docente di scuola dell'infanzia a metà tempo attivo in un'altra sezione;*
- c) ricorso a un docente supplente;*
- d) se non è possibile far capo alle soluzioni di cui alle lettere a)-c), ricorso ad altre persone con adeguati requisiti d'idoneità (educatori, operatori socio assistenziali).*

Sulla base dei nuovi disposti di legge, il Gruppo di lavoro incaricato dell'implementazione della misura ha quindi definito la nuova figura professionale denominata "operatore della pausa meridiana SI (OPSI)", la cui istituzione, trattandosi di una funzione operante nell'ambito comunale (scuole comunali), va formalizzata all'interno del Regolamento organico dei dipendenti (ROD), il quale dovrà altresì regolamentare i requisiti particolari necessari e la situazione retributiva legati alla nuova funzione. La modifica che vi viene quindi sottoposta in questa sede si rende necessaria al fine di conformare il nostro Regolamento comunale agli adeguamenti legislativi di ordine superiore varati dalle rispettive Autorità cantonali.

Nella proposta di modifica che vi sarà qui di seguito sottoposta sono quindi stati ripresi i requisiti di ordine particolare indicati dal Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS).

Sorvegliante dell'acquedotto

Il 30 novembre 2021 è giunto a termine, per raggiunti limiti di età, il rapporto d'impiego del signor Masciorini Mauro, impiegato a tempo parziale quale sorvegliante della rete dell'acquedotto della Val Pesta. La sua collaborazione con il Comune è stata ereditata con l'acquisizione dell'allora Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta, per il quale occupava, prima dello scioglimento dell'Ente, la medesima funzione.

A seguito del pensionamento del signor Masciorini il Municipio si è quindi chinato sull'organizzazione generale di questa infrastruttura che si ricorda, dopo il trapasso al Comune di Cugnasco-Gerra, è divenuta parte integrante del servizio comunale di approvvigionamento idrico. Si è quindi in particolare valutata l'opportunità di integrazione delle mansioni di questa funzione con quelle relative alla gestione della restante rete di approvvigionamento idrico, finora assunte dalla squadra degli operai comunali.

Il cambiamento avvenuto è pure stato propizio per una riflessione sui compiti e sulle responsabilità legati alla gestione di questo fondamentale servizio pubblico, che nel corso degli ultimi anni ha subito notevoli cambiamenti dal profilo normativo, in particolare per quanto attiene alle procedure di autocontrollo, di sicurezza e di garanzia della qualità dell'acqua potabile distribuita ai cittadini.

Nell'ambito di queste valutazioni, il Municipio ha quindi ritenuto opportuno rivedere la distribuzione dei compiti con l'obiettivo di concentrare in un unico addetto le mansioni di sorveglianza e conduzione dell'intera rete di approvvigionamento idrico, sia di quella della Val Pesta, detenuta in comproprietà con i Comuni di Locarno e Lavertezzo, sia di quella di sola proprietà del Comune di Cugnasco-Gerra.

L'Esecutivo ha quindi individuato nella persona del signor Paride Grossi, già operaio comunale, il profilo idoneo all'assunzione di queste mansioni. Di formazione idraulico, il signor Grossi, a seguito dei numerosi anni di attività presso il Comune di Gerra Verzasca prima e il Comune di Cugnasco-Gerra poi, porta un'ampia conoscenza della rete idraulica e dei manufatti che compongono l'esteso e complesso impianto di captazione e di distribuzione dell'acqua potabile gestito dal nostro Comune.

Considerata la natura di questa attività, si ritiene opportuno che la funzione di sorvegliante dell'acquedotto sia definita all'interno del ROD. Inoltre, sempre riconoscendo l'importanza delle viepiù marcate responsabilità legate all'adempimento di questa funzione, in particolare per quanto attiene alla garanzia di fornitura di acqua potabile di qualità ineccepibile, e confrontandoci con l'ordinamento di altri Comuni del Cantone, il Municipio è del parere che vada riconosciuto un trattamento salariale che tenga conto di questi aspetti. Per questi motivi, nella proposta di modifica presentata qui di seguito, l'Esecutivo vi propone da un lato di definire i requisiti particolari per l'assunzione di questa funzione e dall'altro di ancorare quest'ultima alla classe 4 della scala contenuta nella Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti (LStip), al pari della funzione di capo operaio.

Proposte di modifica

Richiamato quanto indicato nei precedenti paragrafi, al Lodevole Consiglio comunale è quindi proposto di operare le seguenti modifiche del Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Cugnasco-Gerra (ROD):

Art. 9 *Requisiti particolari*

1) *Sono richiesti i seguenti requisiti particolari:*

4. *operatore della pausa meridiana SI (nuovo)*

a) diploma di docente SI o SE o, in via subordinata, diploma di operatore socio assistenziale o titolo superiore in ambito educativo o titoli equivalenti;

b) lingua madre italiana.

La numerazione dei paragrafi successivi è adeguata di conseguenza

8. *sorvegliante dell'acquedotto (nuovo)*

- a) *età minima 18 anni;*
- b) *attestato federale di capacità quale installatore di impianti sanitari (AFC) o titolo equivalente;*
- c) *diploma di sorvegliante dell'acquedotto rilasciato dalla Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque (SSIGA) o disponibilità a conseguirlo in occasione della prima proposta formativa utile;*
- d) *licenza di condurre della categoria B.*

La numerazione dei paragrafi successivi è adeguata di conseguenza.

Art. 15 **Stipendi**

- 1) *I collaboratori del Comune percepiscono i seguenti stipendi, riferiti alla scala contenuta nella Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti (LStip) del 23 gennaio 2017:*

6. operatore della pausa meridiana: 1

12. sorvegliante dell'acquedotto: 4

La numerazione dei paragrafi successivi è adeguata di conseguenza.

B) Lavoro straordinario dei funzionari dirigenti

L'articolo 17 ROD disciplina il lavoro straordinario effettuato dai collaboratori del Comune e ne definisce le condizioni di accumulo, recupero e riporto all'anno successivo. Il cpv. 5 stabilisce che *ai funzionari dirigenti non è riconosciuto il diritto di recupero o il pagamento di ore di lavoro straordinario, ad eccezione delle prestazioni per le elezioni e le votazioni*. Ai funzionari dirigenti, ovvero Segretario e vice Segretario comunali, tecnico responsabile e direttore dell'Istituto scolastico (cfr. articolo 4 ROD), non è dato il diritto di accumulare e recuperare ore straordinarie durante l'impiego serale e notturno o durante il fine settimana, ad eccezione dell'entrata in servizio per le operazioni di voto.

Questo regime si discosta rispetto alle disposizioni valide a livello cantonale, contenute nella Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD) e nella LStip. Esso rappresenta pure un'eccezione rispetto alla norma adottata dai Comuni ticinesi.

Nel recente passato, situazioni eccezionali quali la crisi pandemica e eventi meteorologici estremi che hanno colpito il nostro territorio hanno però evidenziato l'importanza di poter garantire una pronta entrata in servizio di questi funzionari in circostanze estranee a quelle legate all'ordinaria operatività dell'Amministrazione comunale. Il Municipio è quindi del parere che questo lavoro, che per sua accezione è appunto da considerarsi straordinario, ai fini della parità nel trattamento di tutti i collaboratori del Comune e nell'ottica di un riconoscimento delle accresciute responsabilità che gravano su questi funzionari, possa essere riconosciuto.

Al fine di quantificare l'impatto di questa misura, si consideri che durante il periodo compreso dall'entrata in vigore di questa disposizione, il 1° gennaio 2018, fino al 31 dicembre 2021, le ore straordinarie perse complessivamente accumulate dai funzionari dirigenti del Comune ammontavano a ca. 1'645 ore, pari a 39 settimane lavorative. Considerato questo dato, è verosimile che vi saranno comunque, oltre alle 50 ore riconosciute per il riporto all'anno successivo, un monte ore supplementare che non potrà essere riconosciuto.

Si tenga inoltre in considerazione che le ore prestate dai funzionari dirigenti al di fuori del normale orario di lavoro, non essendo riconosciute, non danno diritto al recupero durante la settimana lavorativa. L'impiego eccezionale durante un fine settimana, non maturando ore lavorate, non dà luogo alla possibilità di recuperare il libero, ad esempio il lunedì successivo.

Con il riconoscimento delle ore straordinarie, entro il limite massimo delle 50 ore riportabili all'anno successivo, il dipendente che per ragioni di servizio dovrà fornire la sua prestazione fuori orario avrà la possibilità di recuperare questo tempo in libero.

Si propone quindi in questa sede l'abrogazione del cpv. 5 dell'articolo 17 ROD, attraverso la quale sarà esteso ai funzionari dirigenti il regime di accumulo, recupero e riporto delle ore straordinarie applicato agli altri funzionari del Comune, ovvero:

- a. diritto al recupero in libero delle ore straordinarie maturate in occasione del lavoro svolto dalle ore 19:00 alle ore 7:00 dei giorni feriali, il sabato, la domenica e nei giorni festivi infrasettimanali ufficiali (cpv. 1 e 2);
- b. riporto massimo all'anno successivo delle ore straordinarie maturate fissato a 50 ore (cpv. 2);
- c. il lavoro straordinario è riconosciuto senza supplementi, essendo i funzionari dirigenti assegnati ad una classe di stipendio superiore alla 3 (cpv. 4).

C) Congedi pagati

L'articolo 13 ROD stabilisce in 10 giorni lavorativi il diritto congedo pagato per paternità per la nascita dei figli. Il disposto, introdotto a seguito dell'approvazione della mozione del 7 ottobre 2013 dell'allora Consigliere comunale Nicola Pinchetti, costituiva di principio una variazione alle disposizioni in materia di congedi pagati stabiliti dalla LORD, che per questa fattispecie garantiva inizialmente un diritto ridotto a 5 giorni lavorativi.

In occasione di una recente revisione legislativa, con decisione del 26 gennaio 2022, il Gran Consiglio ticinese ha disposto, tra le altre modifiche puntuali, l'aumento a 10 giorni del diritto al congedo paternità (cfr. articolo 46 cpv. 1 lett. l) LORD), specificando altresì che il diritto è riconosciuto pure per il riconoscimento dei figli. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore con effetto retroattivo al 1° luglio 2021.

Considerato che la normativa superiore oggi vigente garantisce lo stesso diritto al congedo pagato previsto da quella comunale e che, rispetto a quest'ultima, quella cantonale estende tale beneficio anche al riconoscimento dei figli, **si propone di procedere all'abrogazione dell'articolo 13 ROD**. Con lo stralcio di questo disposto saranno quindi applicabili in toto le disposizioni della LORD, in particolare gli articoli 46 e seguenti.

D) Diritto alle vacanze

L'articolo 14 ROD indica che *il diritto alle vacanze si estingue il 31 marzo dell'anno successivo*. In altre parole, le vacanze non godute al 31 dicembre di ogni anno sono riportate all'anno successivo e ciascun dipendente ha la possibilità di recuperare questi giorni di assenze entro al più tardi il 31 marzo. I giorni di vacanza dell'anno precedente non goduti entro tale termine sono considerati persi.

La disposizione, che diverge da quella stabilita dalla LORD, era stata introdotta per evitare un eccessivo accumulo di ore da riportare all'anno seguente. A tal riguardo va però considerato quanto segue:

- a. con tutta probabilità, il saldo dei giorni di vacanza non utilizzati al 31 dicembre non è da ricondurre alla volontà dei collaboratori del Comune di non godere delle ferie spettantigli per legge quanto piuttosto nell'impossibilità di potersi assentare dal lavoro a causa dell'attività lavorativa oppure, com'è purtroppo stato il caso recentemente, nell'esigenza di sopperire ad altre assenze legate a problemi di salute o malattia;
- b. in maniera generalizzata, l'attività dell'Amministrazione comunale e dell'Istituto scolastico è principalmente concentrata nel periodo compreso tra i mesi di settembre e giugno. È infatti durante questo lasso di tempo che l'attività dei vari settori dell'Amministrazione, eccezion fatta forse per i membri della squadra esterna, richiede il maggior impegno in termini di attività e presenza.

Dal profilo istituzionale, è infatti in questo periodo che si tengono votazioni, elezioni e tutte le sedute dell'organo Legislativo. Per quanto attiene alla gestione finanziaria, nel periodo compreso tra settembre e aprile si concentrano le attività contabili legate alla preparazione dei conti preventivi, rispettivamente alle chiusure necessarie all'allestimento dei conti consuntivi. Con riferimento all'Istituto scolastico, durante i primi mesi dell'anno si concentrano le attività legate alla preparazione dell'ordinamento relativo all'anno scolastico successivo e alla valutazione dei docenti.

Risiedono probabilmente in queste considerazioni i motivi per cui a livello cantonale, così come in numerosi altri Comuni del Cantone, il termine per il godimento dei giorni di vacanza residui è fissato al 31 agosto (cfr. articolo 42 cpv. 3 LORD). Questo termine consente infatti a tutti i collaboratori del Comune di poter recuperare i giorni di vacanza residui in un periodo durante il quale un'assenza non comporti un impatto eccessivo sulla normale attività dell'Amministrazione e sulle esigenze di servizio.

Sulla base di queste riflessioni, il Municipio vi **propone quindi di abrogare l'articolo 14 ROD**. A seguito di questa modifica saranno quindi applicati i disposti dell'articolo 42 LORD.

Si propone di introdurre il nuovo termine a partire dalle vacanze spettanti per l'anno 2022. I giorni residui di quest'ultime andranno quindi effettuati entro il 31 agosto 2023. In tal senso si propone il seguente adeguamento della norma transitoria fissata all'articolo 19 ROD:

Art. 19 **Vacanze**

- 1) ~~Il termine stabilito dall'articolo 14 di questo Regolamento si applica, la prima volta, alle vacanze maturate durante il 2018. Per le vacanze maturate durante il 2022 è applicabile l'articolo 42 cpv. 3 LORD e devono pertanto essere eseguite entro il 31 agosto 2023.~~
- 2) *Abrogato*

Aspetti procedurali e formali

Preavviso commissionale: l'esame del Messaggio compete alla Commissione delle petizioni (articolo 22 del Regolamento organico comunale - ROC).

Collisione d'interesse: nessun Consigliere comunale si trova in una situazione di collisione d'interesse (articoli 32, 64 e 83 LOC).

Quoziente di voto: per l'approvazione di tutti i punti del dispositivo di risoluzione è sufficiente la maggioranza semplice, ritenuto che i voti affermativi devono raggiungere almeno un terzo (9) dei membri del Consiglio comunale (articolo 61 cpv. 1 LOC).

Referendum facoltativo: la decisione del Consiglio comunale sottostà al diritto di referendum facoltativo (articolo 75 LOC).

Visto quanto precede, il Municipio invita il Consiglio comunale ad aderire alla seguente

PROPOSTA DI DECISIONE

1. Sono approvate le modifiche al Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Cugnasco-Gerra (ROD) inerenti all'introduzione della funzione di operatore della pausa meridiana SI (nuovi articoli 9 cpv. 1 §4 e 15 cpv. 1 §6).
2. Sono approvate le modifiche al Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Cugnasco-Gerra (ROD) inerenti all'introduzione della funzione di sorvegliante dell'acquedotto (nuovi articoli 9 cpv. 1 §8 e 15 cpv. 1 §12).
3. È approvata l'abrogazione dell'articolo 17 cpv. 5 ROD.
4. È approvata l'abrogazione dell'articolo 13 ROD.
5. Sono approvate l'abrogazione dell'articolo 14 e la modifica dell'articolo 19 ROD.
6. L'entrata in vigore delle modifiche è stabilita dal Municipio previa approvazione da parte dell'Autorità cantonale.

PER IL MUNICIPIO

IL VICE SINDACO

Michele Dedini

IL SEGRETARIO

Luca Foletta